



al progetto di legge

**“TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA NEI CENTRI STORICI E NEI CENTRI ABITATI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”**

Emendamento modificativo del comma 3 dell'art. 3

Articolo 3

3. ~~Non è consentito~~ L'utilizzo di altoparlanti, amplificatori, subwoofer e microfoni è consentito nel rispetto dei limiti acustici e delle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, nonché nel rispetto degli orari stabiliti al successivo articolo 4.

Emendamento modificativo del comma 1 dell'art. 7

Articolo 7

I trasgressori che causeranno il disturbo della quiete pubblica non rispettando le disposizioni della presente legge, saranno sanzionati come segue:

- a) sanzione pecuniaria di ~~€ 500,00 (cinquecento euro)~~ **€ 250,00 (duecentocinquanta euro)** alla prima infrazione;
- b) sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento euro) ~~e giorni 3 di chiusura alla seconda infrazione;~~
- c) sanzione pecuniaria di ~~€ 500,00 (cinquecento euro)~~ **€ 1.000,00 (mille euro)** e sospensione della licenza di esercizio per ~~mesi uno~~ **giorni 1** alla terza infrazione;
- d) **sanzione pecuniaria di € 1.000,00 (mille euro) e sospensione della licenza di esercizio per giorni 3 alla quarta infrazione.**



Corsetto Andrea (DML)